L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA CONTINUTA’ AZIENDALE

l’agenda - Webnair – 18 maggio 2020

dott. Renzo Radicioni

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Serie Generale

Art. 5 D.L. 8 aprile 2020 n. 23

ENTRATA IN VIGORE IL 1 SETTEMBRE 2021,

salvo quanto previsto al comma 2

dott. Renzo Radicioni

Art. 106, comma 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia)

Art. 6 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

Art. 2423-*bis*, comma 1, c.c.

Art. 2086. comma 2, c.c.

OIC 11 – Prospettiva della continuità aziendale

OIC 29 – Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Art. 14 – 15 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia)

1) …l'assemblea ordinaria è **convocata** entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio

in deroga alle disposizioni statutarie

2) …svolgimento dell'assemblea, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione che **garantiscono l'identificazione dei partecipanti**

3) …espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza

4) …non è necessario che si trovino nello stesso luogo, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio

Art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia)

Per le S.R.L.

in deroga alle disposizioni statutarie

espressione di voto mediante consultazione scritta **oppure** consenso espresso per iscritto

dott. Renzo Radicioni

Art. 6 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

L'**art. 6 del D.L.** in esame prevede infatti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al **31 dicembre 2020**, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non trovino applicazione gli **artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite** e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Fino al 31 dicembre 2020 non opererà neppure la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c.

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

CONTINUITÀ - SI

NO INCERTEZZE – si cita l'esistenza del COVID 19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta

SI INCERTEZZE – si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando

dott. Renzo Radicioni

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

CONTINUITÀ - NO

COVID 19 – il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa

NO COVID 19– il bilancio è predisposto utilizzando i principi dell'OIC 11

dott. Renzo Radicioni

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

Impairment test
OIC 9 (*Svalutazioni per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*)
OIC 29 (*Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*)

L'emergenza sanitaria COVID 19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, **non può comportare l'obbligo di predisposizione del test di *impairment***

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

Impairment test

OIC 9 (*Svalutazioni per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*)

OIC 29 (*Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*)

- Il COVID 19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019
- Qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di *impairment*, gli effetti COVID 19 non devono essere considerati
- Il COVID 19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa

Art. 7 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)

Impairment test

OIC 9 (*Svalutazioni per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*)

OIC 29 (*Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*)

Le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.

FNC – L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale

BILANCIO 2020 - Infrannuali

Le disposizioni fin qui commentate si applicano anche ai bilanci che si chiuderanno al 31 dicembre 2020, nonostante il Legislatore non ne faccia espressamente menzione.

L’esercizio 2020 è l’anno in cui gli effetti della crisi si manifestano in modo evidente, pertanto si ritiene che le disposizioni siano applicabili ai bilanci consolidati e a quelli infrannuali.

dott. Renzo Radicioni

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 379 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Obbligo per le società che nei **due esercizi consecutivi** precedenti abbiano superato **almeno uno** dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) media dipendenti occupati durante l'esercizio: 20 unità.

ATTENZIONE

Nel caso di **mancata nomina** dell'organo di controllo il Tribunale provvede alla nomina su segnalazione di **qualsiasi soggetto interessato** o del **conservatore del registro delle imprese**

dott. Renzo Radicioni

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 379 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

PROROGA DEI TERMINI

Il D.L. 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha modificato l'art. 379, comma 3 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 stabilendo l'obbligo della nomina dell'organo di controllo «*entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'art. 2364, comma 2 c.c.*» **ovvero entro il 29 aprile 2020 ovvero**, in caso di rinvio, **entro il 28 giugno 2020**.

dott. Renzo Radicioni

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 379 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

REVOCA DEI REVISORI GIA' NOMINATI

1. **Revoca per giusta causa** – sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge (*art. 4, comma 1, lett. i) D.M. 28.12.2012 n. 261*)
2. **Non è giustificabile la revoca** – la riapertura dei termini non determina una situazione di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale

ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Art. 375 e 377 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

L'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva** della crisi d'impresa e della **perdita della continuità aziendale**.

dott. Renzo Radicioni

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI
Art. 14 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno **l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato**, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile andamento della gestione, nonche' di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

dott. Renzo Radicioni

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI
Art. 15 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

L'Agenzia delle entrate, l'**Istituto nazionale della previdenza sociale** e l'**agente della riscossione** hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilita' del credito per spese ed oneri di riscossione, di **dare avviso al debitore**, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua **esposizione debitoria** ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 (*30% del volume di affari ovvero non <25.000 [MOD. IVA fino 2.000.000], <50.000 [MOD. IVA fino 10.000.000] o <100.000 [MOD. IVA oltre 10.000.000]*) e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risultera' in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **essi ne faranno segnalazione all'OCRI**, **anche per la segnalazione agli organi di controllo della societa'**.

dott. Renzo Radicioni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

dott. Renzo Radicioni